

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 672-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE BAUSI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1980

**Intervento del Fondo centrale di garanzia per le esigenze
finanziarie di alcune società autostradali**

Comunicata alla Presidenza il 21 febbraio 1980

ONOREVOLI SENATORI. — Con varie leggi (ad iniziare dalla n. 729 del 24 luglio 1961 e per concludere — ricordando le più rilevanti — con la n. 287 del 28 aprile 1971, e con la n. 51 del 19 febbraio 1979 che ha convertito con modifiche il decreto-legge numero 813 del 23 dicembre 1978) lo Stato si è impegnato in sempre più ampie garanzie sui mutui contratti e sulle obbligazioni emesse dalle società concessionarie.

In particolare, con la legge n. 287 del 1971 venivano confermate e precisate le modalità di concessione della garanzia statale stabilendo l'equiparazione dei titoli dei prestiti obbligazionari ai titoli di Stato e l'operatività automatica della garanzia, in caso di messa in mora da parte del creditore (o dell'obbligazionista) dopo sessanta giorni dalle singole scadenze, rispettivamente, dei mutui o delle obbligazioni. Come di regola nel rapporto tra il creditore e il garante, questi, e quindi lo Stato (Ministero del tesoro), subentrava per surroga in tutti i diritti nei confronti del debitore.

Nonostante i reiterati propositi di dare al problema (via via più pressante) una organica soluzione, ciò non è stato possibile, così determinandosi una serie di rilevanti disagi destinati ad aggravarsi con il passare del tempo.

Infatti in luogo del piano di organico riordino del settore la legge finanziaria per il 1979 si è limitata a stanziare 475 miliardi per il riassetto degli enti autostradali e 75 miliardi destinati a mutui o prestiti assunti all'estero. È stato inoltre emanato il già citato decreto-legge n. 813 del 1978, convertito, con modificazioni, nella legge n. 51 del 19 febbraio 1979.

Tale decreto comportava:

a) aumenti tariffari (con proventi in parte derivanti dal Tesoro);

b) pagamento da parte dell'ANAS del 70 per cento dei debiti di determinate so-

cietà (art. 2) stabilendo, per alcuni crediti (proprietari espropriati, eccetera) particolari modalità;

c) lo stanziamento dell'importo, per l'anno 1979, di 150 miliardi.

Se con tali norme è stato definito il pagamento delle forniture di alcune società autostradali e delle obbligazioni contratte all'estero, insoluto rimane il problema del pagamento dei residui debiti sui quali esiste ugualmente la garanzia dello Stato.

Con il disegno di legge finanziaria per il 1980 era stata formulata dal Governo una proposta che non trovò consensi da parte della 8ª Commissione che, in sede di parere, propose vari emendamenti.

L'inconcluso iter del predetto disegno di legge ha indotto il Governo a presentare in modo autonomo il disegno di legge che è oggi al nostro esame e nel quale sono state inserite tutte le modifiche che, in sede di parere sul disegno di legge finanziaria, la Commissione aveva a suo tempo proposto e approvato.

In particolare vengono stanziati:

a) (art. 3) lire 230 miliardi a favore del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane per intervenire nel pagamento dei mutui e nel pagamento delle obbligazioni con scadenza nel 1980 contratti od emesse, prima dell'entrata in vigore della legge, dalle società autostradali indicate all'articolo 1.

Ciò, ovviamente, per la parte non pagata dai concessionari e per un ammontare uguale alla differenza tra il debito in scadenza ed il totale degli introiti al netto delle spese di esercizio;

b) (art. 3) lire 120 miliardi per far fronte in luogo dei concessionari al pagamento di quanto da essi dovuto per obbligazioni emesse all'interno, nonché per mutui contratti e obbligazioni emesse all'estero al 31

dicembre 1979; con la abilitazione al Fondo, per i residui debiti (a breve e mutui nazionali) a chiedere il consolidamento;

c) (art. 4) lire 100 miliardi per il pagamento del debito nel frattempo maturatosi ulteriormente ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 813, stabilendosi che tale importo farà carico al conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli equilibri economici degli enti autostradali di cui all'articolo 1 dello stesso decreto-legge n. 813.

* * *

Il disegno di legge corrisponde ad effettive ed urgenti esigenze. Non si può tacere tuttavia che un disegno di legge di notevole importanza avrebbe dovuto essere più adeguatamente documentato, in particolare, sugli elementi che hanno fatto individuare rispettivamente in lire 230 miliardi, 120 miliardi e 100 miliardi le esigenze cui far fronte con le somme stanziare.

Esso inoltre consente allo Stato una organica razionalizzazione di una posizione che è già oggi debitoria in forza delle garanzie che, per legge, lo Stato ha già prestato. Per altro verso assicura ad una serie di società ed enti prospettive di sicurezza anche per l'immediato futuro, ove si

consideri che nei confronti di alcune società già si è iniziato procedimento concorsuale.

La richiesta, che il relatore ripete anche in questa sede, di una sollecita disciplina generale del settore e di un riordino altrettanto generale, presupposto di una esplicita programmazione a breve e medio termine, non è in conflitto con l'approvazione del provvedimento oggi al nostro esame che, come già si è detto, non coinvolge scelte per il futuro (che pure sono urgenti), ma rappresenta il mezzo per far fronte ad obbligazioni già esistenti e, in parte, per mettere il punto fermo ad alcune situazioni quali quelle regolate all'articolo 4, che definisce tutte le situazioni già previste dall'articolo 2 del decreto-legge n. 813 del 1978 e la cui conclusione, a qualunque titolo, sia sopravvenuta in data successiva a quella prevista da tale norma.

La natura complessiva del provvedimento, il tentativo sia pure parziale di risanamento che esso comporta in un settore delicato ed importante, le prospettive, rappresentate da un esplicito impegno del Governo, di un sollecito programma generale, sono circostanze tutte che inducono il relatore a raccomandare il provvedimento al voto favorevole dell'Assemblea.

BAUSI, relatore

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

13 febbraio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

DISEGNO DI LEGGE**TESTO DEL GOVERNO****Art. 1.**

Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 382 e successive modificazioni, fermi gli obblighi dei concessionari e le garanzie ad essi inerenti, è abilitato ad intervenire nel pagamento delle rate dei mutui e nel pagamento delle obbligazioni con scadenza nell'anno 1980, rispettivamente contratti ed emesse all'entrata in vigore della presente legge dalle Società autostradali:

autostrada del Brennero;
autocamionale della Cisa;
autostrada dei Fiori;
autostrade Valdostane;
autostrada Ligure-Toscana;
autostrada Torino-Alessandria-Piacenza;
autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta;
autostrada Torino-Savona;
autostrade Centro Padane;
autostrada della Valdastico;
tangenziale di Napoli,

nonchè dai Consorzi Messina-Palermo e Messina-Catania, per la parte non pagata dai concessionari predetti e pari alla differenza tra l'ammontare del debito in scadenza ed il totale degli introiti al netto delle spese di esercizio, relativi al periodo di anno precedente alla scadenza stessa. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno individuate le spese di esercizio e loro limiti da considerare ai fini della determinazione degli introiti netti e saranno stabilite le modalità e le procedure relative ai rapporti tra i concessionari ed il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane.

DISEGNO DI LEGGE**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE****Art. 1.**

Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive modificazioni, fermi gli obblighi dei concessionari e le garanzie ad essi inerenti, è abilitato ad intervenire nel pagamento delle rate dei mutui e nel pagamento delle obbligazioni e delle cedole con scadenza nell'anno 1980, rispettivamente contratti ed emesse, all'entrata in vigore della presente legge, dalle Società autostradali:

identico;
identico;
identico;
identico;
identico;
identico;
identico;
identico;
identico;
identico;
identico,

identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 2.

Il Fondo di cui al precedente articolo 1 è altresì abilitato a chiedere agli istituti ed aziende di credito nazionali interessati, fermi gli obblighi di concessione e le garanzie ad esso inerenti, il consolidamento dei debiti a breve e delle rate di mutuo scadute ed insolute a tutto il 31 dicembre 1979 — comprensivi degli interessi di mora — dovuti dai concessionari di cui allo stesso articolo 1 mediante contrazione di nuovi mutui decennali, all'interesse annuo da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, che gli stessi istituti ed aziende di credito sono autorizzati ad accendere, in deroga a norme di legge o di statuto, in favore del Fondo medesimo.

Il Fondo è, inoltre, abilitato a sostituirsi ai concessionari nel pagamento di quanto da essi dovuto, a tutto il 31 dicembre 1979, in relazione sia alle obbligazioni emesse all'interno, sia alle rate dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse all'estero dai concessionari medesimi alla predetta data del 31 dicembre 1979.

Art. 3.

Per gli interventi di cui al precedente articolo 1 della presente legge è assegnata al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, per l'anno 1980, la somma di lire 230 miliardi. L'importo occorrente per gli interventi di cui al precedente articolo 2, previsto in lire 120 miliardi per l'anno 1980, da assegnare al Fondo medesimo, è annualmente autorizzato con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

All'onere complessivo di lire 350 miliardi per l'anno finanziario 1980 si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

Il Fondo di cui al precedente articolo 1 è altresì abilitato a chiedere agli istituti ed aziende di credito nazionali interessati, fermi gli obblighi dei concessionari e le garanzie ad essi inerenti, il consolidamento dei debiti a breve e delle rate di mutuo scadute ed insolute a tutto il 31 dicembre 1979 — comprensivi degli interessi di mora — dovuti dai concessionari di cui allo stesso articolo 1 mediante contrazione di nuovi mutui decennali, all'interesse annuo da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, che gli stessi istituti ed aziende di credito sono autorizzati ad accendere, in deroga a norme di legge o di statuto, in favore del Fondo medesimo.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata a provvedere direttamente, con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, quale risulta modificato dalla legge di conversione 19 febbraio 1979, n. 51, al pagamento dei debiti residui di cui allo stesso articolo 2, ivi comprese le riserve regolarmente definite, nonchè al pagamento totale dei debiti certi e maturati nell'anno 1979 aventi la stessa natura di quelli indicati dall'articolo 2 medesimo, anche se riconosciuti e documentati in data successiva.

Per gli scopi di cui al precedente comma è assegnata all'ANAS, per l'anno finanziario 1980, l'ulteriore somma di lire 100 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'importo di cui al comma precedente si farà fronte mediante prelevamento dalle disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 51.

Art. 5.

Le somme pagate dal Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane e dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) in applicazione degli articoli 1, 2 e 4 della presente legge, nonchè dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 51, costituiscono, a tutti gli effetti, debiti per i conces-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

sionari interessati e saranno considerati ai fini del rimborso allo Stato in sede di legge generale per il riordino del settore autostradale e il riassetto delle Società concessionarie a prevalente capitale pubblico.

Entro il 31 marzo 1980 il Ministro dei lavori pubblici presenterà al Parlamento un disegno di legge per il riordino del settore autostradale ed il riassetto delle Società concessionarie a prevalente capitale pubblico.

Tale disegno di legge dovrà contemplare, oltre alla definizione, come dal primo comma del presente articolo, dei rapporti tra il Fondo centrale di garanzia e gli enti di cui all'articolo 1, il riordino delle concessioni e la ristrutturazione, anche attraverso la revisione dei piani finanziari, delle tariffe di pedaggio dell'intero settore autostradale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Entro il 30 giugno 1980 il Governo presenterà al Parlamento un disegno di legge per il riordino del settore autostradale ed il riassetto delle Società concessionarie a prevalente capitale pubblico.

Identico.